

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- I. Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19/06/97 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e di limitare l'insorgere del contenzioso.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
 - f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n° 319;
 - g) le tasse sulle concessioni comunali.
 - h) il diritto speciale di cui all'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n° 762.
2. Il contribuente ha facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

- a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento;
- b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferibili alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento;
 - 2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata o tardiva proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.

ART. 3 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui

sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

ART. 4 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta o, relativamente al diritto speciale di cui all'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n° 762, le sanzioni applicabili alle importazioni cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

I. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data ed il luogo della comparizione;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
 - d) i periodi d'imposta o, relativamente al diritto speciale di cui all'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n° 762, le operazioni di introduzione di merci nel territorio del Comune di Livigno soggette a diritto speciale suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente all'art. 4;
 - f) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta o per le medesime operazioni soggette a diritto speciale per le quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

ART. 7 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può far pervenire all'Ufficio competente tramite consegna a mano o a mezzo lettera raccomandata, istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del proprio recapito telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di adesione deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso avanti la Commissione Tributaria Provinciale; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. Dal momento della presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 dei D.Lgs. n. 472/97.

ART. 8 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate almeno due giorni prima di tale data. Al momento del deposito della richiesta di differimento, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione scritta al contribuente, con la fissazione della nuova data.
3. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio la precisazione ed i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile alla esatta determinazione del tributo dovuto.
4. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dall'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

ART. 9 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione, le motivazioni della definizione anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni e di interessi e le modalità, i termini e le garanzie dovute nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute.

ART. 10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e, qualora la somma dovuta sia superiore a lire cinque milioni, è ammesso il pagamento in quattro rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a dieci milioni di lire. Il versamento della prima rata deve comunque essere effettuato entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
5. Se la somma da rateizzare supera lire dieci milioni l'Ufficio deve richiedere adeguata garanzia fideiussoria rilasciata da un'azienda o istituto di credito, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
6. L'Ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto la quietanza del versamento della prima rata e, nei casi previsti la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

ART. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, ancora impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.
2. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.